

INPS

DETERMINAZIONE N. **44**

DEL **15 MAG. 2015**

INPS - UFF. CO.CC. - Pervenuto il 15 MAG. 2015

OGGETTO: Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dell'INPS ex art. 9 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114.

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 1994 n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Michele Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto l'art. 69, comma 16, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui "Gli enti pubblici, che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, affidano l'attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza alle avvocature istituite presso ciascun ente. Nei casi di insufficienza o mancanza di avvocature interne la predetta attività può essere assicurata dalle avvocature esistenti presso altri enti del comparto, mediante convenzioni onerose, che disciplinano i relativi aspetti organizzativi, normativi ed economici. Il trattamento giuridico ed economico degli appartenenti alle avvocature costituite presso gli enti è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato";

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;

Visto l'art. 1, comma 208, della legge finanziaria n. 266 del 23/12/2005 (legge Finanziaria 2006) il quale ha disposto che le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'Avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche, sulla base di specifiche disposizioni contrattuali, dovessero considerarsi comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro;

Preso atto, altresì, della deliberazione n. 33 del 7 giugno 2010 delle sezioni riunite della Corte dei Conti, in sede di controllo "(...) *concernente il computo dell'Irap in sede di determinazione dei compensi incentivanti professionali spettanti agli avvocati (...)*";

Visto il Codice deontologico forense;

Vista la Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*";

Visto l'art. 23 della citata Legge 31 dicembre 2012 n. 247 rubricato "*Avvocati degli enti pubblici*";

Visto il D.M. 10 marzo 2014 n. 55 avente ad oggetto il "*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247*";

Visto l'art. 1372 c.c. in relazione all'articolo 72 del CCNL del personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche figure professionali, dipendente dalle Amministrazioni pubbliche nel comparto degli enti pubblici non economici, sottoscritto il 16 ottobre 1996 ed agli articoli 78 e 83 del CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 relativo all'area VI della dirigenza, nonché alle disposizioni dei successivi CCNL;

Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

Preso atto che con determinazione commissariale INPS n. 1384/2003, successivamente modificata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 143 del 23 ottobre 2007 e con determinazione presidenziale n. 89 del 29 agosto 2010 veniva adottato il "*Regolamento sulla Disciplina degli onorari per la corresponsione dei compensi professionali degli Avvocati dell'INPS*";

Preso atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione INPDAP n. 1811 del 29 gennaio 2003 veniva adottato il "Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati";

Preso atto che con delibera commissariale ENPALS n. 757 del 23 giugno 2004 veniva adottato il "Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali degli avvocati dell'Ente";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, modificato dalla Legge n. 114 del giorno 11 agosto 2014;

Considerato che, in assenza dell'adeguamento dei regolamenti e dei contratti collettivi, giusto l'art. 9 di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche non possono più corrispondere compensi professionali ai legali dipendenti delle amministrazioni stesse;

Preso atto che è interesse dell'amministrazione adottare il regolamento di cui all'articolo 9 del D.L. 24 giugno 2014 n. 90 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, che detti la disciplina uniforme della corresponsione dei compensi professionali a tutti i professionisti del ruolo legale dell'Istituto, iscritti nell'elenco di cui all'art. 23 della Legge 31 dicembre 2012 n. 247 istituito presso i consigli dell'Ordine degli Avvocati dei distretti di Corte d'Appello di rispettiva appartenenza;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Sentite le Organizzazioni Sindacali;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di adottare l'allegato Regolamento che costituisce parte integrante della presente determinazione;

di conferire mandato al Direttore generale di attivare tutti gli atti esecutivi e consequenziali necessari per l'attuazione della presente determinazione.

Il Regolamento di cui sopra sostituisce ogni precedente e diversa regolamentazione in materia.

La presente determinazione viene trasmessa ai Ministeri Viglianti ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dall'art. 8 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Ufficio di Segreteria
degli Organi Collegiali
Per copia conforme all'originale



IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri



Regolamento per la corresponsione dei compensi professionali agli Avvocati dell'INPS ex art. 9 D.L. 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114

Articolo 1

Finalità del regolamento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 6, comma 1, del CCNL 8 gennaio 2003 del personale dell'area dei professionisti del comparto EPNE, stipulato in attuazione dell'art. 33 del CCNL. 1998/ 2001.
2. Il Regolamento di cui al comma 1 è definito in applicazione di quanto disposto dall'art. 9 della legge n. 114 dell'11 agosto 2014, di conversione del decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014. Esso disciplina su base nazionale, la corresponsione dei compensi professionali spettanti agli Avvocati dell'INPS.
3. Nelle forme previste dall'art. 9, comma 5 della legge 114/2014, saranno ulteriormente definiti i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

Articolo 2

Decorrenza

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015 il Regolamento disciplina i compensi professionali posti a carico delle controparti ed effettivamente riscossi nonché quelli dovuti dall'Amministrazione a seguito di procedimenti trattati dagli avvocati e conclusi con decisioni passate in giudicato o comunque divenute irrevocabili ed altresì con lodi arbitrali o accordi raggiunti a seguito di procedure di conciliazione, mediazione o negoziazione assistita, favorevoli all'Istituto e con la compensazione delle spese, in relazione agli importi effettivamente parcellati.
2. Ai predetti fini, in caso di rinunce, conciliazioni, transazioni e lodi arbitrali, si ha riguardo rispettivamente alla data di accettazione, approvazione ed esecutività; in caso di sentenze o altri provvedimenti giudiziari, si ha riguardo alla data di scadenza dei termini di impugnazione rilevata dalle procedure informatiche interne, salva eventuale rettifica successiva.

Articolo 3

Compensi professionali posti a carico delle controparti

1. Gli avvocati hanno diritto a una quota pari al 90% delle competenze professionali poste a carico delle controparti per effetto di sentenza, ordinanza, decreto, rinuncia, transazione o lodo arbitrale o di accordi raggiunti a seguito di procedure di conciliazione, mediazione o negoziazione assistita e che siano state effettivamente riscosse.
2. Il residuo 10% delle competenze professionali di cui al comma precedente è destinato per metà al Fondo per l'assistenza e l'educazione degli orfani del personale INPS e per l'altra metà a borse di studio per i praticanti forensi presso l'Avvocatura dell'Istituto.
3. La liquidazione degli importi di cui al comma 1, al netto degli oneri riflessi dovuti per legge, sarà effettuata nei mesi di aprile, agosto e dicembre con l'erogazione di acconti da quantificare sulla base dell'andamento delle riscossioni rilevato rispetto all'anno solare in corso, e comunque per un importo massimo complessivo non superiore al 90% dell'andamento medesimo.
4. Il saldo sarà erogato nel mese di giugno dell'anno successivo e salvo conguaglio a seguito della corresponsione del saldo della retribuzione di risultato dell'anno di riferimento, tenuto conto del limite retributivo e del limite del trattamento economico complessivo di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 9 della legge 114/14.

Articolo 4

Compensi professionali a carico dell'Amministrazione

1. Nei procedimenti instaurati innanzi ad ogni Autorità giurisdizionale definiti con pronuncia passata in giudicato o comunque divenuta irrevocabile o lodo arbitrale, e nelle controversie definite con accordi raggiunti a seguito di procedure di conciliazione, mediazione o negoziazione assistita, sempre che favorevoli all'Istituto, e senza la condanna delle spese a carico delle controparti, sono corrisposti a favore degli avvocati, secondo le modalità indicate ai successivi commi, esclusivamente attraverso sistemi informatici di parcellazione, i compensi professionali che sarebbero stati liquidati a carico del soccombente, calcolati sulla base dei valori dei corrispondenti parametri previsti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014.

2. Le somme di cui al precedente comma 1 sono corrisposte nei limiti finanziari di cui al successivo art. 8, comma 3.
3. Alla compilazione delle parcelle, predisposte nel rispetto dei valori dei corrispondenti parametri previsti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014, si provvede esclusivamente attraverso sistemi informatici. Le parcelle debbono contenere l'indicazione analitica delle parti, dell'oggetto della controversia, dei parametri relativi alle fasi processuali, distinte per ogni grado di giudizio, nonché la data di passaggio in giudicato o di irrevocabilità dei provvedimenti rilevata dalle procedure informatiche dell'Ente, salva eventuale rettifica successiva. Le parcelle sono validate, esclusivamente attraverso sistemi informatici di parcellazione, dagli avvocati coordinatori competenti.
4. Al fine di assicurare uniformità di comportamenti, l'Avvocato Coordinatore Generale dell'Istituto propone, per ciascuna delle diverse tipologie di questioni, le voci di parcella e gli importi corrispondenti ai valori dei parametri previsti dal DM n. 55 del 10 marzo 2014 e quelli che saranno successivamente emanati ai sensi della legge 31 dicembre 2012 n. 247. Il Direttore Generale rilascia specifica autorizzazione.
5. In caso di aggiornamento dei parametri secondo le procedure vigenti, il Coordinatore Generale Legale provvede alla revisione delle diverse tipologie di questioni per l'adeguamento dei relativi compensi, su specifica autorizzazione del Direttore generale.
6. Con riferimento all'andamento delle parcelle, rilevato esclusivamente attraverso i sistemi informatici dell'Istituto, si procederà alla liquidazione di acconti, rispettivamente, nei mesi di maggio, settembre e gennaio, per un importo massimo complessivo non superiore al 90% del richiamato andamento. La liquidazione definitiva avverrà nel mese di ottobre dell'anno successivo e salvo conguaglio a seguito della corresponsione del saldo della retribuzione di risultato dell'anno di riferimento, tenuto conto del limite retributivo e del limite del trattamento economico complessivo di cui ai commi 1 e 7 dell'art. 9 della legge 114/14. Tanto la liquidazione degli acconti quanto quella del saldo annuale è subordinata alla determinazione trimestrale delle percentuali medie di realizzazione dei parametri di cui all'art. 5 comma 4 del presente regolamento, calcolate sulla base delle risultanze trimestrali dei sistemi Informativi dell'Istituto.
7. I compensi di cui al comma 1, ove liquidati ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., sono corrisposti con applicazione dei soli limiti di cui all'art. 9, comma 1 (limite retributivo) e comma 6 secondo periodo (stanziamento 2013), della legge 114/2014. A tal fine avranno apposita evidenza nella procedura informatica di gestione del contenzioso.

Articolo 5

Misura del riparto

1. Nel rispetto delle norme vigenti in materia, le competenze di cui ai precedenti articoli verranno ripartite, a favore di tutti i legali in servizio al momento del passaggio in giudicato o di irrevocabilità delle statuizioni, secondo i seguenti coefficienti:
 - Avvocati abilitati al patrocinio in Cassazione con almeno 15 anni di servizio: coefficiente 3,00
 - Avvocati con più di tre anni di servizio: coefficiente 2,10
 - Altri Avvocati: coefficiente 1,00.
2. Per il raggiungimento dei 3 o 15 anni di servizio sarà presa a riferimento la data di decorrenza dei periodi continuativi in qualità di professionista legale, computando, come non utili, i periodi interruttivi del servizio che ricadono nei periodi interessati.
3. L'importo individuale derivante dall'applicazione dei predetti coefficienti verrà liquidato, sulla base delle risultanze trimestrali dei sistemi informativi dell'Istituto e della conseguente percentuale media di realizzazione, da parte di ciascun legale, dei seguenti parametri qualificanti l'obbligazione professionale, in relazione agli affari al medesimo assegnati:
 - costituzione dell'Istituto in tutti i giudizi affidati all'Avvocatura, ad eccezione di quelli per i quali sussistano cause ostative debitamente motivate;
 - presenza in giudizio nella totalità dei procedimenti affidati da realizzare anche attraverso la sostituzione con altro Avvocato dell'Ente o di altri Enti previdenziali, con un praticante avvocato ovvero con Avvocati del libero foro quali sostituti d'udienza e/o domiciliatari;
 - parcellazione, esclusivamente attraverso sistemi informatici, di tutti i procedimenti definiti;
 - regolare e tempestivo aggiornamento dei sistemi informativi e di comunicazione circa lo stato del contenzioso e l'attività svolta successivamente all'acquisizione del ricorso/atto introduttivo.
4. Gli importi di cui al comma precedente verranno liquidati nelle seguenti misure:

- 35%, nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra il 20 ed il 35%;
 - 60%, nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra il 36 ed il 60%;
 - 85%, nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra il 61 e l'85%;
 - 100%, nel caso di una percentuale media di realizzazione dei predetti parametri ricompresa tra l'86 ed il 100%.
5. Non si dà luogo alla liquidazione dei compensi professionali a fronte di percentuali medie di realizzazione dei predetti parametri inferiori al 20%, salva l'ipotesi di cui al successivo comma.
 6. Per gli avvocati cui sono stati assegnati nel corso dell'anno di interesse un numero di affari legali superiori al 100% della media nazionale le percentuali medie di realizzazione dei predetti parametri sono ridotte del 20%; per gli avvocati cui sono stati assegnati nel corso dell'anno di interesse un numero di affari legali superiori al 200% della media nazionale, le percentuali medie di realizzazione dei predetti parametri sono ridotte del 30%.
 7. Eventuali competenze residue saranno ripartite in base alla percentuale media di realizzazione del parametro qualificante l'obbligazione professionale di ciascun legale.
 8. Gli importi individuali risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono soggetti alle contribuzioni previdenziali ed assistenziali nonché alle ritenute erariali previste dalle vigenti disposizioni di legge.
 9. In caso di assenze dal servizio che comportano la mancata o ridotta attribuzione dello stipendio, come nei casi di "Aspettativa per dottorato di ricerca", "Aspettativa per la SSPA", "Comando in altra amministrazione", "Aspettativa e/o permesso carica pubblica non retribuita", non si dà luogo alla liquidazione dei compensi professionali ovvero l'importo individuale è proporzionato in egual misura.

Articolo 6

Modalità di corresponsione

1. Qualora, in occasione della corresponsione dei saldi dei compensi professionali di cui agli articoli 3 e 4, le percentuali medie di realizzazione dei parametri siano tali da determinare la corresponsione in misura ridotta degli importi in liquidazione, questa avverrà secondo quanto indicato al precedente articolo, previo contraddittorio in merito con l'avvocato interessato.

Articolo 7

Partecipazione dei nuovi assunti, del personale transitato in mobilità o in posizione di comando, del personale degli enti soppressi e incorporati al riparto delle competenze

1. I nuovi assunti, il personale transitato in mobilità o in posizione di comando da altra amministrazione e i legali degli enti soppressi e incorporati in Istituto successivamente al 1 gennaio 2015 hanno diritto a partecipare al riparto dei compensi dopo quattro mesi dalla data di conferimento della procura generale alle liti, sulla base della proposta del Coordinatore generale legale.

Articolo 8

Copertura di spesa

1. Le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2015, i compensi professionali a carico dell'Amministrazione sono erogati agli avvocati dell'Istituto nei limiti dello stanziamento relativo all'anno 2013 al netto degli oneri riflessi dovuti per legge. L'eventuale eccedenza rispetto al limite annuo di cui al presente comma non può costituire in alcun modo credito a favore degli stessi professionisti e, pertanto, non può essere presa in considerazione per il calcolo degli importi dovuti allo stesso titolo per gli anni successivi.
3. Al pagamento delle competenze a carico dell'Amministrazione nonché per quelle poste a carico della controparte si provvede attingendo agli specifici capitoli di bilancio per onorari incassati e per onorari compensati assoggettati, questi ultimi, al vincolo dettato dall'art. 9, comma 2 bis, della legge n. 122/2010.

4. I compensi professionali di cui all'articolo 3 e all'art. 4, del presente Regolamento sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all'art. 9, comma 1, della legge n. 114/2014 e possono essere corrisposti in misura non superiore al trattamento economico complessivo percepito da ogni avvocato (art. 9, comma 7, l. 114/2014). Da tale ultimo limite sono esclusi i compensi relativi alle controversie soggette al regime di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c..
5. La disciplina della corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Istituto è soggetta a verifica periodica.